

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2226)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1962

Modificazioni allo Statuto regionale Trentino-Alto Adige
in relazione all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.)

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova disciplina entro cui sarà inquadrato il settore elettrico a seguito della prossima istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e del trasferimento ad esso delle imprese elettriche, impone un problema di coordinamento con le varie disposizioni, in tema di disciplina e di esercizio delle attività elettriche in genere, esistenti in numerose leggi dello Stato.

In particolare il problema si prospetta con carattere di vera urgenza di fronte alle norme contenute in leggi di carattere costituzionale, perchè, ove non si provvedesse a modificarle e, ove necessario, a decisamente superarle onde corredare, in una visione logica, i preesistenti istituti al nuovo sistema unitario, verrebbe, per alcuni importanti aspetti, frustrato lo scopo proposto con la riforma che si è inteso adottare nonchè si darebbe adito a gravi divergenze.

In questo spirito si è esaminato il problema per quanto concerne le norme contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che ha approvato lo Statuto spe-

ziale per il Trentino-Alto Adige, e non si è potuto fare a meno di osservare che alcuni criteri in esso introdotti, al fine di rendere la Regione partecipe, in modo diretto ed indiretto, alla gestione degli impianti idroelettrici, appaiono decisamente sopravanzati dalla nuova visione della globalità produttiva e distributiva che ha giustificato la soluzione nazionalizzatrice.

È indubbio infatti, che nel 1948, tenuto conto della struttura in atto dell'industria elettrica e della sua caratteristica articolazione in imprese di diversa natura (pubbliche, miste e private), aveva una ben precisa finalità ed utilità — sia nei riguardi dello Stato come della Regione — far sì che quest'ultima parte potesse direttamente realizzare e gestire impianti idroelettrici come pure disporre di notevoli quantitativi di energia elettrica per operare una distribuzione particolare a favore di determinate categorie di consumatori.

Attualmente invece, tali aspetti fin qui giustificati vengono radicalmente meno, non potendosi neppure immaginare una contrapposizione di interessi tra l'azione dello

Stato, nel settore elettrico e quella attuabile dalla Regione. In particolare, le norme che fin qui hanno legittimato l'intervento della Regione e le sue particolari partecipazioni alla produzione locale si tradurranno, ove si dovesse chiederne l'applicazione, anche nel nuovo sistema, in vere e proprie incongruenze logiche e sostanziali ed in gravi breccie del principio della gestione unitaria del settore.

Si è perciò proposto un disegno di legge costituzionale, per la cui comprensione riteniamo opportuno sottolineare i seguenti due fondamentali aspetti:

a) nessuna modifica deve essere apportata alle disposizioni dell'articolo 9, in quanto le facoltà ivi riconosciute alla Regione sono perfettamente compatibili con la nuova disciplina delle attività elettriche conservando così la possibilità di un intervento della Regione in sede amministrativa e, se del caso, giudiziaria per la tutela dei suoi interessi in connessione con il rilascio di nuove concessioni idroelettriche;

b) è invece da sopprimere quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto e cioè, sostanzialmente, va eliminato il diritto della Regione ad ottenere, gratuitamente o a prezzo di costo, quantitativi di energia per distribuirli a determinate categorie. È questa una particolare norma regionale che non ha più assolutamente alcuna ragione d'essere di fronte alla gestione nazionalizzata dell'energia elettrica.

D'altro lato è opportuno aggiungere che la Regione verso tali diritti ha fin qui mostrato un interesse piuttosto relativo, perchè di fatto non ha mai prelevato l'ener-

gia elettrica spettante e quindi non si è tecnicamente organizzata per attuarne la distribuzione: ha invece tenuto a monetizzare il diritto in questione concordando con le imprese idroelettriche il versamento sostitutivo di canoni annui.

A quanto risulta la Regione incassa annualmente circa 100 milioni a questo titolo: risulta altresì che tale importo era sulle mosse di essere quadruplicato in base a trattative tra Governo e Regione per una modifica dell'articolo 10 e l'introduzione di un canone calcolato in modo da assicurare un gettito di circa 400 milioni l'anno.

Ora occorre ricordare che, per effetto dell'articolo 63 dello Statuto, la Regione ha facoltà di applicare un'imposta fino a lire 0,10 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nell'ambito regionale. Tale imposta è stata subito istituita dalla Regione nella misura massima consentita, e secondo i dati ufficiali più recenti (1961), dà un gettito di circa 800 milioni annui.

Tenuto quindi conto che i benefici di cui all'articolo 10, come si è detto, stavano per essere convertiti in un introito annuo di circa 400 milioni, appare allora perfettamente equo, con l'abrogazione dell'articolo 10, autorizzare contemporaneamente la Regione a portare la predetta imposta ad un massimo di centesimi 15 per Kwh. Il maggior gettito che ne conseguirà verrà così a coprire quanto si attendeva di incassare per effetto della già prevista modificazione dell'articolo 10.

Le altre disposizioni del presente disegno, per la loro intuibile finalità e necessità, non abbisognano di particolare illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

L'articolo 5, n. 5), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è così modificato:

«utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione di quella per scopi di produzione di energia elettrica».

Art. 2.

L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è così sostituito:

« La Regione può stabilire una imposta in misura non superiore a lire 0,15 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel suo territorio ».

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quanto sopra disposto contenute nei decreti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.